

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **TANGA, DELLA PORTA, BEVILACQUA,**
SENESE Antonino e SALERNO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GENNAIO 1977

Integrazione e modifiche del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, recante norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'articolo 125 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, è stato soppresso il ruolo nazionale degli ispettori scolastici e con l'articolo 119 del decreto stesso è stato istituito il ruolo degli ispettori tecnici periferici, che per la scuola elementare prevede una dotazione organica di posti inferiore al numero previsto nel precedente ruolo (290 contro 388). Al riguardo, con il settimo comma dell'articolo 128 del citato decreto è stato disposto l'inquadramento, anche in soprannumero, nel nuovo ruolo di tutti gli ispettori scolastici in servizio alla data di entrata in vigore del decreto medesimo (12 novembre 1974).

Per quanto concerne l'assegnazione della sede con la nuova qualifica di ispettore tecnico periferico, è stata prevista la possi-

bilità dell'utilizzazione nelle zone che già costituivano le circoscrizioni di ispettorato scolastico di rispettiva titolarità.

Ciò premesso, si evidenzia la necessità di disciplinare alcuni aspetti sul piano dell'attuazione della nuova normativa, come qui di seguito si specifica:

1) attesa la norma sull'utilizzazione anche in soprannumero rispetto alla dotazione numerica del nuovo ruolo e considerato, in conseguenza, il principio della « trasposizione » di ruolo che il legislatore ha sancito, non mutando il numero del personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge, la possibilità dell'utilizzazione nella provincia nella quale il personale stesso presta servizio alla data predetta è garantita a tutti gli ispettori. In tal senso, ad evitare

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

incertezze sul piano applicativo, è necessaria una diversa articolazione formale della norma;

2) in prospettiva di tempo, fino a quando sussisteranno i posti in soprannumero, non potranno essere banditi concorsi. Sotto tale riguardo, in caso di vacanza di alcune sedi, subentrano notevoli difficoltà per l'Amministrazione, che, in assenza di richieste di trasferimento, deve provvedere a reiterate assegnazioni di ufficio, con pregiudizio del « diritto » alla sede occupata all'atto dell'entrata in vigore della legge, come avanti specificato. In relazione a ciò, occorre prevedere una specifica normativa per assicurare, attraverso l'incarico ispettivo, la continuità del servizio;

3) se gli ispettori tecnici periferici, ai sensi del quinto comma dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sono assegnati a svolgere le proprie funzioni nell'ambito di una regione o di una provincia, presso le sovrintendenze scolastiche o gli uffici scolastici provinciali, è necessario prevedere la costituzione di appositi uffici, per garantire l'indispensabile efficienza operativa. A tale riguardo, occorre, tra l'altro, precisare la competenza per le relative spese.

Con il presente disegno di legge si intende provvedere alle esigenze evidenziate, di cui avanti è cenno.

Attesi gli obiettivi motivi a base del disegno di legge, si confida nel favorevole voto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il quinto e il sesto comma dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sono così modificati:

« Gli ispettori tecnici periferici sono assegnati, secondo l'ordine del ruolo, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, a svolgere le funzioni di istituto nell'ambito di una regione o di una provincia, presso le sovrintendenze scolastiche o gli uffici scolastici provinciali, previa ripartizione numerica dei posti previsti nella dotazione organica.

Gli ispettori tecnici periferici provenienti dal soppresso ruolo degli ispettori scolastici sono assegnati, anche in soprannumero, con le modalità di cui al precedente comma, ed utilizzati nelle zone che già costituivano le circoscrizioni di ispettorato scolastico di rispettiva titolarità o, comunque, nelle relative province ».

Art. 2.

All'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, è aggiunto il seguente comma:

« In caso di vacanza di posti di ispettore tecnico periferico nell'ambito regionale o provinciale, in attesa dell'espletamento del concorso, il Ministro della pubblica istruzione, per esigenze di servizio, conferisce l'incarico ispettivo a direttori didattici in servizio nella regione o provincia, risultati idonei nei concorsi per esami a posti di ispettore scolastico o di ispettore tecnico periferico, e, in mancanza, ai direttori didattici in servizio nella stessa regione o provincia, ritenuti più idonei, previo parere dell'ispettore tecnico centrale assegnato alla zona ».

Art. 3.

Sono istituiti gli uffici degli ispettori tecnici periferici nell'ambito regionale e provinciale, costituenti sezioni, con autonomia funzionale, delle sovrintendenze scolastiche e dei provveditorati agli studi.

Art. 4.

Alle spese per i locali, l'arredamento, l'illuminazione, il riscaldamento, il telefono, gli stampati, nonché per quanto altro occorra per il funzionamento degli uffici degli ispettori tecnici periferici nell'ambito regionale e provinciale, provvedono rispettivamente le Regioni e le amministrazioni provinciali.

Art. 5.

Agli uffici degli ispettori tecnici periferici nell'ambito regionale e provinciale è assegnato il contingente di personale della carriera di concetto, esecutiva ed ausiliaria nel numero indispensabile secondo le esigenze del servizio, rispettivamente a cura delle sovrintendenze scolastiche e dei provveditorati agli studi.